Allegato A

ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRETTORIALE N. 821 DEL -3 SET 2012

REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE GIUNTA REGIONALE
AREA SECONDA
AUTORITA' DI GESTIONE DEL PSR 2007/2013

Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013
(Regolamento (CE) 1698/2005)

ASSE IV - APPROCCIO LEADER

Misura 4.3.1. – Gestione dei GAL, Acquisizione di Competenza e Animazione

DISPOSIZIONE IN MERITO ALL'AMMISSIBILITA' DELL' I V A

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) 1698/2005 del 20 settembre 2005 relativo al sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- "Linee Giuda sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a Interventi Analoghi edizione novembre 2010, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale – COSVIR II;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27/01/2011, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;
- DPR n. 633/1972 – "Istituzione e Disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto";
- Manuale delle Procedure e dei Controlli – Asse IV leader – predisposto da AGEA;
- Manuale delle Procedure e dei Controlli – Asse IV leader – della Regione Molise, approvato con Provvedimento dell'Autorità di Gestione n. 204 del 24 marzo 2011.

PREMESSA

La Misura 431 "Gestione dei GAL, Acquisizione di competenza e Animazione", consente ai GAL di provvedere alle spese per il loro funzionamento e per l'attuazione dei PSL, mediante l'acquisizione delle necessarie competenze all'espletamento delle proprie funzioni, l'organizzazione degli uffici, la comunicazione, l'animazione nei territori interessati, ecc. Pertanto, i fondi assegnati ai singoli GAL, possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per le attività istituzionali, così come definite dalle normative comunitarie. Non sono escluse però che i GAL possano svolgere anche attività di impresa, qualora sia prevista nei loro Atti Costitutivi e Statuti.

Con il presente documento si vogliono stabilire ulteriori disposizioni sull'ammissibilità dell'IVA, in particolare si individuano i requisiti e le modalità per il riconoscimento dell'IVA quale spesa realmente e definitivamente sostenuta dai GAL per operazioni attinenti all'attuazione del Piano di Sviluppo Locale. Le disposizioni di cui al presente documento si applicano anche alle altre misure dell'asse IV con beneficiari GAL.

AMMISSIBILITÀ DELL'IVA

Il terzo comma dell'art. 71 Reg. 1698/2005 che definisce come non ammissibile al cofinanziamento del FEASR l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e

definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio.

Il paragrafo 2.9. delle Linee guida del MIPAAF sull'ammissibilità delle spese dello viluppo rurale ed interventi analoghi - versione 2010 - stabilisce che l'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del trattato. *l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale*;

Secondo quanto riportato da AGEA nella nota del 22 marzo 2011 "riconoscibilità dell'IVA a finanziamento per le misure con beneficiario GAL", L'ADG disciplina le condizioni di ammissibilità dell'IVA mediante apposito documento, dando evidenza a sistema nell'ambito della istruttoria della Domanda di Aiuto dei controlli effettuati e dei relativi esiti. La Regione, inoltre, traccia a sistema i controlli necessari per il rispetto della normativa vigente sulla Domanda di Pagamento in base agli elementi di verifica definiti in accordo con AGEA.

Nel Manuale delle Procedure e dei Controlli – Asse IV leader – della Regione Molise, approvato con Provvedimento dell'Autorità di Gestione n. 204 del 24 marzo 2011, l'IVA è considerata ammissibile se definitivamente sostenuta per operazioni attinenti esclusivamente l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale. A tal fine i GAL devono dimostrare di tenere contabilità separate distinguendo quella relativa all'attività di impresa da quella esercitata per le attività di attuazione del PSL.

Il GAL Molise Verso il 2000 ha prodotto istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Molise chiedendo di conoscere "quale sia il trattamento IVA da riservare alle attività svolte dal GAL nella qualità di soggetto attuatore del programma LEADER, ovvero per le attività di gestione, e nei rapporti con i propri fornitori di beni e servizi necessari per l'attuazione del proprio Piano di Sviluppo Locale" ritenendo che "il costo dell'IVA, relativo agli acquisti di beni e servizi delle attività LEADER, ovvero relativo alla attuazione del Piano di Sviluppo Locale a seguito di finanziamento regionale, sia spesa ammissibile al contributo FEASR in quanto realmente e definitivamente sostenuta dal GAL quale beneficiario finale e non recuperabile, ovvero non detraibile in ossequio alla normativa vigente IVA".

L'Agenzia delle Entrate, per quanto concerne l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti effettuati in relazione al programma agevolato, sottolinea che l'art. 19, comma 2, del DPR 633/72, stabilisce che "non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferanti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta".

Perciò quando i GAL non pongono in essere operazioni assoggettate ad IVA e, quindi, siano impossibilitati a recuperare l'imposta sugli acquisti tramite compensazione con l'IVA sulle vendite, l'IVA, da mera partita di giro, diventa un costo effettivo che grava definitivamente sulla gestione economica finanziaria dei GAL.

A parere dell'Agenzia delle Entrate la Risoluzione 11/03/2009 n. 61 ha chiarito che "in via generale, i contributi versati da Enti Pubblici assumono rilevanza agli effetti IVA se vengono corrisposti a fronte di una obbligazione di dare, fare, non fare o permettere assunta dal beneficiario". Nel caso in cui il soggetto che riceve il finanziamento non sia obbligato, a

fronte degli importi percepiti, ad una prestazione di dare, fare, non fare o permettere nei confronti dell'Ente erogante, le somme versate sono da considerare escluse dal campo di applicazione del tributo trattandosi di cessioni di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale non afferenti a specifiche prestazioni, ai sensi dell'art 2 terzo comma, lettera a). del DPR n. 633/1972. Sempre a parere dell'Agenzia non può ravvisarsi la sussistenza di un nesso di sinallagmaticità laddove non sia richiesta al beneficiario una specifica prestazione, ma l'erogazione delle stesse somme si traduca nella messa a disposizione di fondi per realizzare programmi e finalità di interesse generale e coprire i relativi costi.

Per i GAL non dotati di partita IVA e/o che non svolgono attività di impresa, l'IVA rappresenta un costo in quanto essa è sostenuta dai GAL esclusivamente per attività relative all'attuazione dei propri PSL. Pertanto, l'imposta non essendo sostenuta da un soggetto fiscale passivo, non è detraibile e quindi non recuperabile.

Nel caso in cui i GAL esercitano attività di impresa si configurano come soggetti fiscali passivi con la possibilità di detrarre e recuperare l'IVA sulle spese sostenute. Tuttavia, l'IVA sostenuta per l'attuazione del PSL, può essere riconosciuta come costo ammissibile a condizione che non vi sia commistione tra tale attività e attività di impresa, ovvero:

- le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attuazione del PSL non possono in alcun modo essere utilizzate (neanche parzialmente) per l'attività di impresa;
- le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attività di impresa devono essere nettamente distinti da quelli utilizzati per l'attuazione del PSL.

Sulla base di tali disposizioni, i GAL devono allegare alle domande di pagamento una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e sottoscritta dal rappresentante legale, che attesti l'esistenza o meno di attività di impresa. In merito alla tenuta di contabilità separate, la stessa deve essere attestata da un revisore contabile con la procedura stabilita dal predetto DPR 445/2000.

In ottemperanza alle raccomandazioni dei Servizi della Commissione, i requisiti di ammissibilità devono essere sottoposti al controllo amministrativo documentale sul 100% delle domande, nei casi in cui in fase di presentazione delle stesse siano oggetto di dichiarazione sostitutiva. Pertanto, la dichiarazione sostitutiva del responsabile del controllo legale dei conti (collegio sindacale o revisore unico) del GAL non può essere considerata esaustiva del controllo ai fini della verifica della non recuperabilità dell'IVA.

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal GAL, l'istruttore della domanda di pagamento esegue i necessari controlli ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 65/2011, così come indicato nel seguente schema:

DICHIARAZIONE	CONTROLLI
Esistenza di attività di impresa e regime fiscale	- Verifica presso la Camera di Commercio e presso Agenzia delle entrate; - Verifica della comunicazione annuale IVA e/o della dichiarazione annuale IVA allegate alla domanda di pagamento
Separazione tra attività di attuazione del PSL e attività di	- Verifica sui documenti di spesa, sulla comunicazione annuale IVA e/o sulla dichiarazione annuale IVA allegati

impresa	alla domanda di pagamento - Verifica in situ presso il GAL

Alla luce di quanto rappresentato e tenuto conto del parere espresso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Molise, è intenzione di questa Autorità di Gestione procedere al riconoscimento dell'IVA quale costo ammissibile a finanziamento.

Il presente documento sarà inviato al MiPaaF e all'Organismo Pagatore AGEA.